

COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE

STATUTO

Delibera n. 3 del 25/2/2003.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di San Mango sul Calore è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Il Comune di San Mango Sul Calore è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali dell'Amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune e' costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE e FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Campania avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana e, esperite le vigenti procedure di evidenza pubblica, a privati ove ritenuto economicamente vantaggioso.

ART.4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni o agglomerati: 1) Cantarelle; 2) S.Stefano; 3) Cesine; 4) Verzari; 5) Pescore; 6) Poppano; 7) Malvito.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq.14,53 confinante con i comuni di Chiusano di San Domenico, Castelvete sul Calore, Paternopoli, Luogosano e Lapio.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro storico che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi collettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni o agglomerati o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio.

ART.5 – ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

ART. 6 – STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di San Mango sul Calore unitamente allo stemma raffigurante immagine di un Vescovo in maestà su fondo azzurro, concesso al Comune con D.P.R. del 16.7.96 registrato nei registri dell'Ufficio Araldico il 19.9.96.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il citato D.P.R.: drappo di rosso, ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

ART. 7 - PROMOZIONE BENI CULTURALI E TRADIZIONI POPOLARI

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, tutela e preserva le tradizioni locali, ivi comprese le più significative manifestazioni popolari, quale espressione della storia e della cultura del paese.

ART. 8

PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sport quale servizio sociale e la pratica sportiva come valorizzazione della persona umana, per un miglioramento della qualità della vita dell'individuo e quindi della collettività.

All'uopo favorisce l'istituzione di enti, organismi e associazioni culturali, ricreative e sportive, promuovendo la creazione di idonee strutture, servizi e impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art.10 del T.U.E.L. n.267/2000.

2. I modi di utilizzo delle strutture dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dall'Ente Comune. Il Comune può affidare alla società sportiva locale la concessione degli impianti unicamente per le manifestazioni di interesse diretto della stessa società, fermo restando l'obbligo del confronto concorrenziale, per l'affidamento della gestione delle attività connesse all'evento sportivo (Spazi commerciali, pubblicitari, parcheggi, etc).

TITOLO II

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 9 - ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 10 - CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, ha funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che svolge con l'emanazione degli atti fondamentali indicati dalla legge e, principalmente, con l'emanazione degli atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria e

territoriale .

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione, la posizione giuridica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

ART.11 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

2. La competenza del Consiglio è limitata agli atti fondamentali elencati all'art.42 del T.U.E.L. o previsti da altre disposizioni di legge e precisamente:

- statuto e regolamenti, fatta eccezione per quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che spettano alla Giunta, nell'ambito dei criteri generali fissati dal Consiglio;
- atti di programmazione economico-finanziaria;
- quadro generale dei tributi e dei servizi;
- atti di programmazione urbanistica;

- pianificazione nell'ambito dei lavori pubblici;
- organizzazione dei servizi pubblici;
- programmazione dei principali contratti (compravendite immobiliari, forniture etc);
- forme di collaborazione tra enti;
- atti di decentramento;
- nomina dei rappresentanti del consiglio, indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune di competenza del Sindaco;
- comunità montane;
- funzionamento del consiglio;
- mozione di sfiducia;
- eventuale modifica al gettone dei consiglieri;
- verifica equilibri di bilancio;
- riconoscimento debiti fuori bilancio;
- convenzione di tesoreria;
- nomina organo di revisione;
- contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale, appalti e concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.

ART. 12 - SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza secondo le norme del regolamento sul

funzionamento del Consiglio da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri.

2. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del citato regolamento. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice-Sindaco e in sua assenza o impedimento dal consigliere anziano.

ART.13 - CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio provvede nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità.
Riceve il giuramento del Sindaco nonché la comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta, tra cui il vicesindaco.

ART.14 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo. Le stesse devono essere depositate presso l'Ufficio di Segreteria Comunale entro il termine di giorni 60

dall'insediamento con contestuale avviso ai Consiglieri.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale e, comunque, entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di cui al primo comma.
3. Con cadenza almeno annuale e, principalmente in sede di esame del conto consuntivo, il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo Consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 15 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. La delibera di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

ART. 16 - COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata avanzata per iscritto da almeno un quinto dei componenti, può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. Le Commissioni sono composte da cinque consiglieri, eletti nel rispetto del criterio proporzionale, assicurando la presenza di ogni gruppo.
3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente e il segretario.
4. La Commissione svolge la sua attività collegialmente ed ha accesso agli atti del Comune che sono direttamente oggetto dell'indagine e ad ogni altro connesso del quale l'Ente
disponga o che abbia possibilità di acquisire. Può sentire il Direttore Generale, ove nominato, il segretario comunale ed i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti comunali.
5. La Commissione si riunisce per determinazione del Presidente, che procede alla convocazione in via informale. Le riunioni sono valide se risulta presente almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I lavori della Commissione di indagine si concludono con la presentazione al Consiglio, entro il termine stabilito all'atto della costituzione, di apposita relazione. I commissari dissenzienti possono presentare proprie relazioni.

La relazione viene sottoposta all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti.

6. Il Regolamento stabilisce le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento delle commissioni di indagine.

ART.17 - I CONSIGLIERI COMUNALI

7. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincoli di mandato.

Lo status, le indennità ed i permessi, le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità sono regolati dalla legge.

2. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti, con esclusione del Sindaco neo-eletto e degli altri candidati alla carica di Sindaco. A parità di voti, consigliere anziano è il più anziano di età.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consigliere dimissionario non potrà più partecipare alle sedute immediatamente precedenti la surroga. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta al protocollo. Non si farà luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, il consiglio comunale debba essere sciolto per dimissioni della metà più uno dei membri assegnati sia nel caso di dimissioni contestuali sia nel caso di dimissioni rese con atti

separati ma presentati al protocollo dell'Ente contemporaneamente. Nel calcolo dei dimissionari non deve computarsi il Sindaco.

5. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione di Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

Il consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.

Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguato conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

ART.18 – DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ai consiglieri comunali spetta un diritto di iniziativa su ogni argomento che rientra nella competenza del Consiglio.
Spetta altresì il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo le modalità dettate dall'art. 39 comma 2 del T.U.E.L.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

3. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni - interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

ART. 19 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun consigliere è tenuto ad un comportamento corretto ed efficace, rispettoso della distinzione tra le funzioni, le competenze e le responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti della rispettiva amministrazione.
2. Ciascun consigliere ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'art. 78 del T.U.E.L. ed è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 20 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA

1. I Consiglieri Comunali esercitano le proprie funzioni anche attraverso atti di sindacato ispettivo sull'attività del Sindaco, della Giunta e sul funzionamento degli uffici.
2. Gli atti di sindacato ispettivo di cui al precedente comma sono: a) interrogazioni; - b) istanze.
3. Gli atti di sindacato ispettivo di cui al comma precedente sono depositati presso l'ufficio di segreteria ed annotati in apposito registro cronologico.
4. Il Sindaco e/o un Assessore delegato risponde per iscritto entro trenta

giorni, ove non è richiesta espressamente la risposta orale.

5. Nel caso in cui si richiede espressamente la risposta orale essa sarà fornita in occasione dello svolgimento del primo Consiglio Comunale successivo alla presentazione dell'atto ispettivo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla presentazione dello stesso.

Art. 21

GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

Possono essere istituite dal Consiglio Comunale commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia.

Dette Commissioni sono composte da Consiglieri Comunali che rappresentano con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi consiliari.

Le riunioni delle citate Commissioni sono valide quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le commissioni di controllo e di garanzia hanno il compito di attuare seri e concreti strumenti di controllo interno al fine di verificare la congruenza tra azione gestionale e indirizzi politici di trasparenza, efficienza e efficacia della gestione.

Il Presidente deve essere esponente delle opposizioni ed è eletto dai membri delle Commissioni stesse, ciascuno dei quali dispone di un voto.

ART. 22 - GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale e al Sindaco unitamente all'indicazione del nome del capogruppo . Qualora

non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 23 - GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta e l'organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'Ente.

ART. 24 - NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice-Sindaco o di Assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina le condizioni del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma

precedente.

ART. 25 - LA GIUNTA – COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco che la presiede e da numero quattro Assessori, compreso il Vice Sindaco. In essa deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi. Si prescinde da tale norma nel caso in cui negli eletti della lista di maggioranza non siano presenti entrambi i sessi o per dichiarazione di indisponibilità all'accettazione della carica.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nel numero massimo di 1.

Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati all'elezione del Consiglio.

Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

ART. 26 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Segretario Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta

utile del Consiglio.

**ART. 27 - DECADENZA DELLA GIUNTA -
MOZIONE DI SFIDUCIA**

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza od il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di conseguenza.
7. L'atto di approvazione della mozione di sfiducia è rimesso al competente organo di controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.

ART. 28 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. 1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine

del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

ART. 29

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Spettano alla Giunta tutti gli atti a contenuto non meramente gestionale che non siano riservati dall'Ordinamento al Consiglio o al Sindaco.

In particolare:

- approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale;
- delibera in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;
- ha compiti di pianificazione nell'ambito delle assunzioni;
- approva gli schemi di bilancio da sottoporre al consiglio comunale;
- approva il PEG e se non previsto l'equivalente documento esecutivo di gestione ed i relativi aggiornamenti, affidando agli organi gestionali gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;
- destina il fondo di riserva;
- adotta le variazioni di bilancio in caso di urgenza;
- approva i progetti dei lavori pubblici;
- approva le nomine politiche non diversamente assegnate dalla legge (commissioni di gara e di concorso, delegazione sindacale di parte pubblica, nucleo di valutazione e di controllo interno di gestione);

- conferisce gli incarichi professionali limitatamente ai casi fondati sull' "intuitus personae";
- dispone in materia di liti, contenziosi procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;
- delibera in materia tributaria e tariffaria nel rispetto dell'ambito di competenza consiliare;
- dispone i criteri per l'erogazione dei tributi, secondo le procedure regolamentari.

ART. 30 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti.

Il Consiglio può essere convocato in seduta di seconda convocazione, qualora la prima convocazione sia andata deserta o nel caso in cui il numero legale sia venuto a mancare nel corso della seduta. In tali casi le deliberazioni sono valide se interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del consiglio sono pubbliche, mentre quelle della giunta e delle commissioni sono segrete. Nel caso in cui debbano essere

formulate valutazioni e apprezzamenti su “persone”, il presidente dispone la trattazione dell’argomento in “seduta privata”.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, viene adottata dal responsabile dell’ufficio o del servizio competente per materia.

La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è’ sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 31 – IL SINDACO

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. E’ il legale rappresentante dell’ Ente, il Capo dell’amministrazione locale nonché Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

2. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di sindaco, il suo status e la cause di cessazione della carica.
3. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta giuramento innanzi al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART. 32

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dall'ordinamento e in particolare:

- convoca e presiede gli organi collegiali;
- nomina e revoca gli assessori;
- nomina e revoca il vice sindaco;
- nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi;
- nomina e revoca il Segretario comunale;
- può nominare il direttore generale alle condizioni prescritte dalla legge o conferisce le relative funzioni al segretario comunale;
- impartisce direttive al segretario, nonché al direttore generale se nominato;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali affida gli incarichi di collaborazione esterna in base a esigenze oggettive e verificabili, ivi compresi gli incarichi legali;
- sulla base degli indirizzi consiliari provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi del consiglio comunale e sentite le categorie interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
- ha la rappresentanza processuale dell'ente che può attribuire al funzionario competente in materia con delega speciale o generale;

- adotta le ordinanze contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

Il Sindaco quale ufficiale di governo esplica le funzioni previste dall'art.54 del T.U.E.L.

ART. 33 – DECRETI DEL SINDACO

Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di “decreti” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

I decreti del Sindaco sono esecutivi dal momento dell'adozione.

I decreti comportanti spesa sono controfirmati dal responsabile dei servizi finanziari a conferma dell'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa, entro tre giorni dalla trasmissione.

La mancanza o la insufficienza della disponibilità finanziaria sospende l'efficacia dell'atto, a meno che il sindaco non ne disponga comunque l'esecuzione.

I decreti del Sindaco sono pubblicati all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e sono registrati, numerati e raccolti unitariamente presso l'ufficio di segreteria.

Art. 34 - VICE SINDACO

1. Il vice sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del T.U.E.L.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

ART. 35 - DELEGATI DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

ART. 36

DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 37 – NOMINA E REVOCA

Il Comune ha un segretario comunale titolare dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. Egli dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione.

Il Segretario viene nominato dal Sindaco tra gli iscritti all'Albo Nazionale o alle relative sezioni regionali dei Segretari Comunali e Provinciali.

La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha incaricato.

La nomina viene disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.

Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco continuando ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario.

Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

ART. 38 - COMPITI

1. Il Segretario Comunale svolge funzioni di consulenza e di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, del Sindaco e dei responsabili di area e dei servizi, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto

ed ai Regolamenti.

Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree, dei servizi, degli uffici e ne coordina l'attività qualora manchi il direttore generale;

- partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta curandone le verbalizzazioni;
- roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali da produrre nell'interesse dell'Ente;
- vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e sui relativi atti esecutivi, con assegnazione degli adempimenti procedurali all'addetto del servizio competente;
- è responsabile del trattamento giuridico del personale dipendente;
- presiede le Commissioni di concorso;
- esercita ogni altra funzione conferitagli dai regolamenti o dal Sindaco.

Allo stesso il Sindaco può conferire le funzioni di direttore generale.

In tal caso il segretario comunale deve attuare gli obiettivi egli indirizzi fissati dagli organi di governo, sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli di efficienza e di efficacia, predisporre il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di PEG o di equivalente documento esecutivo di gestione.

- coordina e sovrintende i dipendenti titolari di posizioni organizzative.

2. Il Segretario Comunale può assolvere incarichi speciali, su richiesta di enti e soggetti pubblici e privati previa autorizzazione del Sindaco su parere favorevole della Giunta Comunale.

ART. 39 - VICE SEGRETARIO

Un impiegato dell'ente comune, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla giunta comunale di funzioni "vicarie" ed "ausiliarie" del segretario comunale.

Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del segretario, il vice segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e termini previsti dalla legge e dal regolamento.

CAPO II

GLI UFFICI

ART. 40 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 41

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. I regolamenti in materia si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificare il conseguimento ; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati , il compito di definire , congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Rimangono riservati agli organi di governo gli atti caratterizzati da discrezionalità politica e politico-amministrativa, salvi i casi di attribuzione o delega espressa , nonché i conferimenti di incarichi di natura esclusivamente fiduciaria.
4. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative (servizi) che sono aggregati secondo criteri di omogeneità in strutture più ampie (aree/settori) come disposto dall'apposito regolamento.
5. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge contrattuali in vigore.

ART. 42 - PARI OPPORTUNITÀ

Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8, lett. n. 29 e successive modificazioni.
L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- d) adotta previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art.19 del D.Lgs 3.2.1993, n.29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica;
- e) promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 43 – TIPOLOGIE DI SERVIZI

I servizi pubblici locali si distinguono in servizi a rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale.

ART. 44 – SERVIZI A RILEVANZA INDUSTRIALE

La proprietà delle reti e degli impianti destinati alla produzione di servizi pubblici, la gestione degli stessi e la gestione dei servizi sono disciplinati dalla legge.

ART. 45 – SERVIZI PRIVI DI RILEVANZA INDUSTRIALE

1. Il Comune può gestire i servizi privi di rilevanza industriale:

- mediante l'affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali, consorzi e società partecipate;
- mediante ricorso alla gestione in economia in considerazioni delle ridotte dimensioni o delle particolari caratteristiche del servizio gestito;
- mediante ricorso all'affidamento a terzi con l'obbligo di perseguire una procedura competitiva per l'individuazione del soggetto affidatario;

2. Per i servizi culturali e del tempo libero il Comune potrà procedere all'affidamento diretto anche nei confronti di associazioni e fondazioni costituite o partecipate dall'ente locale.

ART.46

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V

CONTROLLO INTERNO E REVISIONE ECONOMICO

FINANZIARIA

ART. 47 – CONTROLLO INTERNO

1. Il Comune individua con appositi regolamenti gli strumenti e le metodologie per garantire l'attivazione delle diverse tipologie di controllo interno, adeguando il proprio ordinamento alla disciplina generale dei controlli interni stabilita dal Decreto n.286/99.
2. Per l'effettuazione dei controlli interni il Comune può convenzionarsi con altri Comuni e costituire un ufficio unico o avvalersi delle apposite strutture di consulenza e di supporto istituite, nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica Amministrazione, d'intesa con le Province.

ART. 48 - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri nominato dal Consiglio Comunale con voto limitato.
2. Il revisore dei Conti svolge le funzioni previste dalla legge.
3. La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed

ineleggibilità sono disciplinate dalla legge.

4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
5. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

TITOLO VI -

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E

FORME ASSOCIATIVE

CAPO I -

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 49 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento dei rapporti puramente istituzionale.

CAPO II

FORME

COLLABORATIVE

ART. 50 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei modi e degli

istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 51 - CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni definiscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie e sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 52 - CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per la gestione associata di uno o più servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo, deve prevedere l'obbligo di trasmissione degli atti fondamentali del consorzio agli enti contraenti deve disciplinare la nomina e le competenze degli organi consortili in conformità con quanto disposto dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione approva lo statuto

del consorzio e che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 53 - UNIONE DEI COMUNI

In attuazione del principio di cui al precedente articolo e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei Consigli partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

ART. 54 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare dovrà:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e

necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE

E DECENTRAMENTO

ART. 55 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione popolare all'attività dell'ente, ai fini di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO II

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 56 -

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso. Gli stessi possono partecipare, previa presentazione di istanza, al procedimento relativo e possono chiedere di essere ascoltati personalmente dagli organi comunali.

ART. 57 - ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni scritte con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.

ART. 58 - PETIZIONI

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi possono

rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e per esporre comuni necessità

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo che precede determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere motivato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni trenta dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 59 - PROPOSTE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro novanta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura

finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse ai fini di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ART. 60 – FACOLTA' DI INTERPELLO

In riferimento a tutti i tributi locali, è riconosciuta ai contribuenti la facoltà di interpello, la facoltà cioè di interpellare e chiedere chiarimenti all'Amministrazione sull'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni.

In tali casi la risposta scritta e motivata data dall'Amministrazione vincola la stessa con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

L'organo che nella struttura organizzativa dell'Ente è deputato a dare pareri in ordine agli interPELLI proposti dai contribuenti è il responsabile del tributo oggetto dell'interpello, il quale si avvarrà ove del caso della consulenza e collaborazione del segretario comunale.

CAPO III

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 61 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Il Comune promuove e sostiene l'impegno sociale di gruppi organizzati

aventi come obiettivo l'espressione della solidarietà umana in tutte le forme ad esempio enti morali, associazioni senza fini di lucro, pro-loco, associazioni tese a promuovere la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nell'ambito del territorio.

3. A tal fine la Giunta Comunale, a istanza dell'interessato, registra le associazioni che operano sul territorio comunale. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro Bilancio.
6. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività associative.
7. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni e servizi, in modo gratuito.
8. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni e servizi del Comune sono stabiliti in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

ART. 62 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione

di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati

ART. 63 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune tutela e promuove varie forme di partecipazione dei cittadini.

Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a posizioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 64 - DIRITTI SOCIALI

Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'A.S.L. locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 8.11.2000, n.328.

ART. 65 - INCENTIVAZIONE

Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativo. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui innanzi, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, dei

beni o dei servizi del Comune sono stabiliti in apposito regolamento.

ART. 66 - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO IV

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART.

67 - REFERENDUM

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ai fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. Le consultazioni non possono essere concomitanti con votazioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono state già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo decennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a. il 20% del corpo elettorale;
 - b. il Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 68 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il

consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 69 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati e' garantita la liberta' di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalita' definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e' applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 70 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralita' indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalita'.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n.241.

ART. 71 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il diritto di accesso e il diritto d'informazione devono comunque essere esercitati nel rispetto dei principi di cui alla legge n.675 del 31.12.1996.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 72 - STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.
Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Queste stesse disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

ART. 73 - REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare da esercitare nel rispetto dei principi fissati dalla legge ed in congruità dello Statuto. Emanando regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti diventano esecutivi entro la data di esecutività della delibera di approvazione.

ART. 74

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel T.U.E.L. n.267/2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.